



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 9**

Riunione del 31 ottobre 2012

05.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- ASD OPEN BEACH n.p. Presidente p.t.

- STEFANO CALABRESE n.q. Presidente p.t. ASD OPEN BEACH

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- STEFANO CALABRESE n.q. Presidente p.t. ASD OPEN BEACH

- ASD OPEN BEACH n.p. Presidente p.t.

per avere, in *"violazione degli artt. 9, 14 e 17 Statuto Fipav, 2 e 39 R.A.T., 55 Reg. Giur., 1, 2, 3, 7 e 12 delle Carte federali di Beach Volley stagione sportiva 2012, promosso ed organizzato nel periodo dal 25 giugno 2012 al 12 luglio 2012 il torneo "Milano by Night 2012" senza richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione espressa dal comitato regionale Fipav della Lombardia promuovendo ed organizzando la partecipazione di atleti e sodalizio svolgimento delle gare stabilite nel predetto torneo non autorizzato.*

Con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 n. 3 Reg. Giur. E 2 R.A.T., al sodalizio A.S.D. Open Beach in Persona del Presidente pro tempore".

LA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Letti gli atti ed esaminati i documenti,

Premesso che:

Il procedimento scaturisce da una nota del Presidente del Comitato Regionale della Lombardia con la quale si informava la Procura Federale dello svolgimento di un torneo di Beach Volley non precedentemente autorizzato, organizzato dagli odierni incolpati.

Con memoria difensiva dell'8 ottobre 2012 il sig. Stefano Calabrese, sia in proprio che in nome e per conto del Sodalizio Open Beach, ammettendo i fatti contestati, chiedeva l'archiviazione del procedimento sul presupposto che il torneo di beach volley in questione non necessitasse di previa autorizzazione perchè aperto a squadre miste e che tale tipologia di torneo non fosse contemplata dalla modulistica predisposta dal Comitato Regionale Lombardo.



A dire degli incolpati, le tipologie di tornei per i quali era espressamente prevista l'autorizzazione era limitata ai soli tornei maschili e femminili con formula "Open", "Esibizione nazionale", e "attività promozionale nazionale", mentre il torneo in questione era rivolto a squadre miste ed aveva carattere esclusivamente locale.

Gli incolpati evidenziavano inoltre come la partecipazione al torneo in questione fosse subordinata al versamento di una quota associativa che avrebbe comunque dato copertura assicurativa ai partecipanti in caso di infortuni.

A seguito di deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per la riunione del 31 ottobre 2012 alla quale presenziava il signor Calabrese sia in proprio che nella qualità di Presidente del sodalizio, assistito dal difensore Avv. Emilia D'Ascoli.

Compariva altresì, per la Procura Federale, l'Avv. Tobia il quale, riportandosi integralmente alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva per il Calabrese l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei e per la A.S.D. Open Beach una multa di € 1.000.

Gli incolpati a loro volta evidenziavano come il torneo in questione fosse giunto alla sua sesta edizione e che mai in passato era stata richiesta l'autorizzazione per il suo svolgimento; che il Comitato lombardo negli anni precedenti non aveva mai avuto da eccepire alcunché, ingenerando nella A.S.D. Open Beach la convinzione che l'autorizzazione non fosse necessaria; che proprio in considerazione dell'attività promozionale svolta dalla A.S.D. Open Beach il sig. Calabrese era stato in precedenza insignito dal Comitato Regionale Lombardo di un ambito riconoscimento.

All'esito della discussione la Procura, preso atto delle difese svolte e rilevato come esse non fossero idonee ad escludere la responsabilità dei soggetti incolpati, insisteva per l'irrogazione delle sanzioni richieste rimettendosi al prudente apprezzamento della Commissione in ordine alla loro quantificazione.

Osserva:

La Commissione ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati nei limiti che di seguito si espongono.

All'esito dell'istruttoria e della discussione orale è stata raggiunta piena prova in ordine al fatto che gli incolpati avessero effettivamente organizzato la manifestazione sportiva contravvenendo alle norme statutarie e regolamentari.

In effetti gli incolpati hanno tenuto una condotta espressamente vietata dall'art. 2 R.A.T. (con riferimento agli associati) e 19 R.A.T. (con riferimento ai tesserati) che vietano di organizzare manifestazioni e gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti senza la previa autorizzazione della Federazione.

Tale divieto, peraltro, discende dall'art. 2 dell'Statuto FIPAV che espressamente annovera fra gli scopi istituzionali della federazione “la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità discipline e varianti nel territorio nazionale”.

Sicchè è pienamente condivisibile quanto sostenuto dalla Procura Federale secondo cui gli associati in mancanza di autorizzazione espressa, non possono sostituirsi alla



federazione nell'attuazione dei fini istituzionali suoi propri.

Se, dunque, il comportamento degli incolpati non può essere mandato esente da sanzione disciplinare, questa non può non essere commisurata alla concreta gravità del fatto contestato.

Le risultanze istruttorie hanno infatti evidenziato una molteplicità di circostanze attenuanti, quali: l'affidamento riposto nella tolleranza manifestata dal Comitato Regionale lombardo con riferimento alle cinque precedenti edizioni del trofeo; il conferimento da parte dello stesso comitato Regionale di un riconoscimento al Presidente Calabrese per l'attività di promozione della Pallavolo da spiaggia; l'attenzione risposta alla salute dei partecipanti al trofeo mediante stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni.

P.Q.M.

Dispone applicarsi al tesserato Stefano Calabrese la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per mesi uno 1 (uno) – fino al 6 dicembre 2012 ed alla A.S.D. Open Beach la sanzione della multa di € 1.000 (euro mille/00).

IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Thomas Martone

Roma , 6 novembre 2012